



Copia

COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR

P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 152 DEL 14/05/2026

OGGETTO: CIG BB9367CD3C - IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI ULTERIORE NR 1 CANE PERIODO DAL 14.04.2026 FINO AL 31.12.2026 - IN FAVORE DELLA DITTA GARDEN DOG S.A.S DI PIRAS ENRICO GIOVANNI - LOTT. PIP 09099 - URAS (OR).

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno quattordici nel proprio ufficio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca, nell'esercizio delle proprie funzioni,

in disposto:

- degli artt. n. 107 e 109 del D.lgs.18.08.2000 n. 267;
- del Decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2026, con il quale viene affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01.01.2026 fino al 30.11.2026 all'Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22.12.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione e la Nota Integrativa per il triennio 2026/2028;

Richiamati i seguenti atti:

- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 24.10.2023;
- Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.11.2023;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zerfaliu, approvato con deliberazione G.C. 47 del 22.09.2023;

Dato atto che il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli, approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 21.03.2013;

Visto l'articolo 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000;

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'Istruttore di Vigilanza Sig. Francesco Petretto;

Dato atto che non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar

modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Richiamati:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 che stabilisce che "i Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati";
- il D.P.R. del 31 marzo 1979 – “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali” in particolare l’art. 3 che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, e alle ex Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 4 che stabilisce che i cani vaganti, privi di proprietario, siano ricoverati a cura del Comune in un canile;
- le LL.RR. n. 21 del 18/05/1994 e LL.RR. n. 35 del 01/08/1996 “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina”;
- l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 06/08/2008 (identificazione e registrazione della popolazione canina);
- l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 03/03/2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione dei cani;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Sardegna n. 17/39 del 27/04/2010 “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione” e in particolare gli artt. 3” ruolo degli enti istituzionale, Regione, Asl e Comuni; art.4 “Anagrafe canina” e art. 5 “Canili” (art. 3 e 4 del DPR 1/99) e art. 16” Vigilanza”;
- la Delibera di Giunta della Regione Sardegna del 28/03/2017 n. 16/15 “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, la Regione, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione”;
- La Delibera di Giunta della Regione Sardegna del 03//07/2018, n. 34/9 “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione approvate con la Delibera G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010. Modifica art. 4 e allegati n. 9,10,11”;

Dato Atto che la legge prevede che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile (Art. 4, L. 281/91; Art. 3, L.R. 21/94) e che, in seguito al loro prelievo dall’ambiente, devono essere ricoverati presso un canile sanitario finalizzato all’esecuzione degli accertamenti anagrafici e dei trattamenti medici e chirurgici (identificazione, sterilizzazione, pronto soccorso, trattamenti immunizzanti e antiparassitari) propedeutici all’adozione o, in attesa della stessa, al ricovero nei canili rifugi, è quindi un luogo dove avviene un continuo avvicendamento dei cani catturati, che, al termine delle operazioni sanitarie, vengono adottati o trasferiti al canile rifugio;

Atteso che secondo la norma il canile sanitario di riferimento per ogni Comune deve sempre essere all’interno della Provincia d’appartenenza, sia per esigenze di iscrizione anagrafica dei cani catturati (che deve essere eseguita dalla ASL territorialmente competente) che per consentire tempi accettabili di intervento nel servizio di pronto soccorso;

Premesso che questo Ente in ossequio a quanto disposto dalle norme sopra richiamate sull’attività di prevenzione e lotta al randagismo, deve assicurare il servizio di trasporto, custodia, cura e alimentazione dei cani abbandonati nel territorio del Comune di Zerfaliu e ottemperare alle norme di prevenzione e lotta al randagismo;

Preso Atto che con decorrenza 30.05.2024 e fino alla data del 31.12.2026 veniva affidato il servizio di custodia e mantenimento degli animali di affezione abbandonati o randagi di proprietà del Comune di Zerfaliu alla struttura GARDEN DOG S.A.S. di PIRAS ENRICO G. con sede in URAS loc. Sa Gora snc –

Lottizzazione P.I.P al costo di € 3,50 + IVA 22% al giorno;

Richiamate:

- Determinazione Area Amministrativo – Contabile n. 144 del 28.06.2024 con la quale si affidava e contestualmente si impegnava in favore della Ditta GARDEN DOG S.A.S. di PIRAS ENRICO G. s.a.s con sede in URAS loc. SA Gora snc – Lottizzazione P.I.P (OR) - P.I. 01231300953, la somma complessiva di € 1.884,64 per il servizio di cura, custodia e mantenimento dei 2 animali da affezione abbandonati o randagi, affidati dal Comune di Zerfaliu, fino al 31.12.2024, dando atto che si sarebbe proceduto eventualmente all'integrazione dell'impegno in caso di ulteriori ricoveri presso la struttura interessata;
- la Determinazione Area Amministrativo – Contabile n. 20 del 04.02.2025 con la quale si affidava e contestualmente si impegnava in favore della Ditta GARDEN DOG S.A.S. di PIRAS ENRICO G. s.a.s con sede in URAS loc. SA Gora snc – Lottizzazione P.I.P (OR) - P.I. 01231300953, la somma complessiva di € 1.558,55 per il servizio di cura, custodia e mantenimento dei 2 animali da affezione abbandonati o randagi, affidati dal Comune di Zerfaliu, fino al 31.12.2025, dando atto che si sarebbe proceduto eventualmente all'integrazione dell'impegno in caso di ulteriori ricoveri presso la struttura interessata;
- la Determinazione Area Tecnica n. 266 del 07.10.2025 con la quale si affidava e contestualmente si impegnava in favore della Ditta GARDEN DOG S.A.S. di PIRAS ENRICO G. s.a.s con sede in URAS loc. SA Gora snc – Lottizzazione P.I.P (OR) - P.I. 01231300953, la somma complessiva di € 4.363,94 Iva inclusa per il servizio di cura, custodia e mantenimento dei 2 animali da affezione abbandonati o randagi, affidati dal Comune di Zerfaliu, fino al 31.12.2026, dando atto che si sarebbe proceduto eventualmente all'integrazione dell'impegno in caso di ulteriori ricoveri presso la struttura interessata;

Dato atto che in data 14.04.2026 faceva ingresso nella struttura GARDEN DOG S.R.L. di PIRAS ENRICO G. n.1 cane vagante catturato nel territorio comunale nella medesima data, ingresso confermato da parte della struttura come da nota assunta al protocollo dell'Ente al nr 1754 del 15.04.2026;

Posto che occorre affidare il servizio di custodia del cane sopra indicato ricoverato il 14.04 u.s. in aggiunta a quelli già presenti per l'anno 2026 alla ditta suindicata;

Dato atto che, ai sensi del D.lgs 36/2023:

- art.15, comma 5: il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Dott. Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca;
- art.16: la stessa dichiara che per il presente provvedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;

Richiamati:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole

dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Tenuto Conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Verificato che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato Atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Accertata la congruità dei prezzi e la convenienza per l'amministrazione dell'offerta presentata dalla succitata ditta;

Accertato che la spesa complessiva per l'anno 2026, calcolata sulla base del numero di nuovi cani ospitati è pari a complessivi € 1.118,74 e che la somma in questione è disponibile sul capitolo di spesa n. 1275/1 del Bilancio di Previsione 2026/2028;

Ritenuto, pertanto, opportuno con la presente procedere all'affidamento del Servizio in questione per un importo complessivo di € 1.118,74 Iva ed ogni altro onere inclusi così ripartiti per l'anno 2026;

Dato Atto che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il Codice identificativo Gara (CIG) n. BB9367CD3C;

Acquisito agli atti, ai sensi del D.lgs. 124/2007, il Documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta GARDEN DOG S.R.L. di PIRAS ENRICO G. con sede in URAS Loc. Sa Gora snc – Lottizzazione P.I.P (OR) - P.I. 01231300953, con scadenza il 30.07.2026 (Prot. INAIL_53559452 del 01.04.2026);

Espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui di seguito trascritte, per farne parte integrante e sostanziale:

Di affidare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta GARDEN DOG S.A.S. di PIRAS ENRICO G. S.R.L. con sede in URAS Loc. Sa Gora snc – Lottizzazione P.I.P (OR) - P.I. 01231300953, il servizio di cura, custodia e mantenimento di ulteriori n.1 animale da affezione abbandonati o randagi a decorrere dalla data del 14.04.2026, affidati dal Comune di Zerfaliu, fino al 31.12.2026, dando atto che si procederà eventualmente all'integrazione del suddetto impegno in caso di ulteriori ricoveri presso la struttura interessata;

Di impegnare pertanto in favore della GARDEN DOG S.A.S. di PIRAS ENRICO G. con sede in URAS Loc. Sa Gora snc – Lottizzazione P.I.P (OR) - P.I. 01231300953 la somma complessiva di € 1.118,74 (di cui

€ 917 di imponibile e € 201,74 di Iva al 22%);

Di imputare la spesa di € 1.118,74 sul capitolo di spesa n. 1275/1 del Bilancio di Previsione 2026/2028, dove esiste adeguata disponibilità;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art.32 della legge n.69/2009 e art.124 del D.lgs. 267/2000.

Di dare atto che il presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013, viene pubblicato nel sito internet del Comune - sezione Amministrazione Trasparente – (Bandi di gara e contratti).

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Ing. Giovanni Antonio Emanuele Vacca